

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 81

A TUTTE LE REGIONI
LORO SEDI

e p.c.

AL MINISTERO POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali
E Dello Sviluppo Rurale - DISR I – Competitività
dell'impresa Agricola Acqua ed Irrigazione

Direzione Generale delle Politiche Internazionali e
dell'unione Europea

VIA XX SETTEMBRE, 20

00186 ROMA

AGEA COORDINAMENTO

VIA PALESTRO, 81
00185 ROMA

ALLA SIN S.P.A.

VIA CURTATONE, 4 D
00185 ROMA

RTI Leonardo Spa (mandataria) Lotto 3
Servizi IT per la gestione ed evoluzione del
sistema informativo SIAN

RTI E&Y ADVISORY S.p.A. (mandataria)
Accenture S.p.A. EY Advisory S.p.A. Lotto 4
Servizi di sviluppo e gestione del Sistema Informativo
Agricolo Nazionale (SIAN)

Oggetto: PSR 2014-2020 – Istruzioni operative per l'esecuzione dei controlli amministrativi *in situ*, dei controlli in loco e dei controlli *ex post* durante l'emergenza sanitaria da COVID-19 - Misure non connesse alle superfici e agli animali.

1. PREMESSA

L'emergenza sanitaria COVID-19 ha indotto le Autorità governative regionali e nazionali ad adottare misure restrittive della libera circolazione delle persone e dell'esercizio di attività economiche. A causa di tale situazione eccezionale, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione per attenuare tali difficoltà derogando a diversi regolamenti di esecuzione applicabili nell'ambito della politica agricola comune per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco in termini di tempi di esecuzione e di numero. Considerando il protrarsi delle difficoltà dovute al persistere della pandemia da COVID-19 nel 2021, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/725 del 4 maggio 2021 che ha prorogato le misure emergenziali anche per l'anno civile 2021.

Le presenti istruzioni operative stabiliscono, per Misure non connesse alle superfici e agli animali, le modalità di esecuzione delle visite "*in situ*" nell'ambito dei controlli amministrativi e delle "visite sul luogo in cui l'operazione è realizzata" nell'ambito dei controlli in loco.

2. QUADRO NORMATIVO

Si riporta di seguito un elenco della normativa unionale e nazionale di riferimento.

NORMATIVA UNIONALE

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i..
- Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e s.m.i..
- Regolamento delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e s.m.i.;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 7 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema di integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e s.m.i..

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1242 della Commissione: modifica del Reg. di esecuzione (UE) n.809/2014 sulle modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità – art. 1, comma b).
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021 recante deroga, in relazione all'anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell'ambito della politica agricola comune.

NORMATIVA NAZIONALE

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. n. 192 del 18 agosto 1990) recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15 (G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005) e dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009);
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001) "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) "Codice in materia di protezione dei dati personali" che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, "Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997);
- Dpcm 2 marzo 2021 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021. Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
- Decreto-legge dell'22 aprile 2021, n. 52. Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (21G00064);
- Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
- Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65. Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 .

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti istruzioni operative si applicano alle domande di pagamento delle Misure non connesse alle superfici e agli animali di cui all'art. 46 del reg. UE n. 809/2014 relative ai PSR delle Regioni di competenza dell'organismo pagatore Agea e dei programmi nazionali PSRN e RRN.

4. DEFINIZIONI

- Visita in situ: visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso ai sensi dell'art. 48, par. 5 del reg. UE n. 809/2014
- Visita in loco: visita sul luogo in cui l'operazione è realizzata o, se si tratta di una operazione immateriale, al promotore dell'operazione ai sensi dell'art. 51, par. 4 del reg. UE n. 809/2014
- Immagini georiferite: riprese fotografiche, ottenute tramite dispositivi fotografici digitali, alle quali risultano associate informazioni relative alla dislocazione geografica del punto di ripresa e la data
- Prodotti equivalenti: immagini fotografiche prive di coordinate GPS, i cui punti di ripresa coincidano con punti di riferimento territoriali certi e facilmente identificabili, che consentano all'Ente responsabile del controllo di accertare agevolmente l'ubicazione degli interventi oggetto delle riprese e la data. Sono considerati prodotti equivalenti anche filmati relativi agli investimenti da controllare.

5. CONTROLLI AMMINISTRATIVI – VISITA IN SITU

Il regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione, art. 48, paragrafo 5, stabilisce quanto segue:

“I controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso.

Tuttavia, l'autorità competente può decidere di non effettuare tali visite per ragioni debitamente giustificate, quali le seguenti:

- a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco da svolgere a norma dell'articolo 49;*
- b) l'autorità competente ritiene che l'operazione consista in un investimento di piccola entità;*
- c) l'autorità competente ritiene che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione dell'investimento.*

La decisione di cui al secondo comma, e i relativi motivi, formano oggetto di registrazione.”

Il quadro normativo vigente stabilisce le seguenti deroghe all'esecuzione delle visite *in situ* di cui all'art. 48, par. 5 del reg. UE n. 809/2014:

1) operazioni non connesse a investimenti

La definizione di “investimento” è data dall’art. 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013. Si tratta, in sintesi, di:

- a) costruzione, acquisto (incluso il leasing), o miglioramento di beni immobili;
- b) acquisto (o leasing) di nuovi macchinari e attrezzature;
- c) spese generali collegate alle spese di cui sopra;
- d) i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;
- e) elaborazione di piani di gestione forestale e loro equivalenti.

Tra le misure che non sostengono investimenti si individuano le seguenti:

- formazione, dimostrazione, comunicazione (misura 1),
- consulenza aziendale (misura 2)
- certificazione e promozione dei prodotti certificati (misura 3),
- avvio di nuove imprese (misure 6.1 e 6.2),
- associazione di produttori (misura 9)
- cooperazione (misure 16 e 19.3)
- gestione del rischio (misura 17).
-
- misure attivate dai GAL analoghe a quelle elencate sopra;
- costi di gestione e animazione dei GAL (misura 19.4)
- assistenza tecnica (misura 20)

I Programmi di Sviluppo Rurale definiscono in dettaglio se una tipologia di intervento è costituita interamente da investimenti o no.

Per quanto sopra esposto i controlli amministrativi sulle domande di pagamento relative a operazioni non connesse agli investimenti non comprendono una visita *in situ*.

Per le Misure c.d. “miste” non viene effettuata la visita *in situ* solo nel caso di domanda di pagamento interamente costituita da spese non connesse ad investimenti. Qualora, invece, la domanda di pagamento sia costituita sia da spese non connesse ad investimenti, sia da spese connesse ad investimenti deve essere effettuata la visita *in situ*, fatte salve le deroghe previste dalla normativa comunitaria.

2) Pagamenti parziali per operazioni connesse a investimenti (anticipi e SAL)

Il citato art. 48 stabilisce che i controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell’operazione sovvenzionata o del relativo

investimento. Pertanto, la visita *in situ* non è obbligatoria per gli anticipi e i pagamenti intermedi, giacché viene effettuata, salvo deroghe, al momento del saldo che rappresenta la fase più idonea a garantire il controllo dell'intera operazione.

I controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti, per quanto riguarda i pagamenti intermedi (anticipi e SAL) non comprendono una visita *in situ*.

3) Deroghe all'obbligo di realizzare visite in situ (reg. 809/2014, art. 48, par. 5, 2° comma)

- a) operazione selezionata per il controllo in loco di cui all'art 49 del reg. UE 809/2014;
- b) investimenti di piccola entità intesi come investimenti che determinano un valore della spesa ammessa al momento della concessione, così come definito da apposito provvedimento nazionale o dal programma di sviluppo rurale;
- c) rischi limitati di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione dell'investimento, individuati nelle fattispecie di seguito elencate:
 - acquisto di macchine immatricolate o comunque registrate ufficialmente presso enti terzi;
 - investimenti immateriali come descritti dall'articolo 45, paragrafo 2, lettere d) ed e) del regolamento (UE) n. 1305/2013, cioè acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali, elaborazione di piani di gestione forestale e loro equivalenti

Il controllo viene eseguito mediante prove documentali a dimostrazione degli investimenti effettuati. Le deroghe di cui alle lett. a), b) e c) sono registrate su sistema SIAN.

4) Visite in situ in situazione di emergenza Covid-19

Per effetto dei provvedimenti restrittivi adottati a livello nazionale al fine di contrastare la pandemia da COVID-19, in taluni casi non è possibile effettuare visite *in situ* ma, allo stesso tempo, occorre garantire un livello di controllo tale da non comportare rischio per il fondo.

4.1 Visita in situ in modalità alternativa equivalente

Per le **domande di saldo non ricadenti nelle fattispecie di deroga già previste dalla norma comunitaria**, sulla base del regolamento (UE) 725/2021, si prevede, in deroga all'articolo 48, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, che le visite *in situ* agli investimenti sostenuti prima di concedere i pagamenti finali (SALDI) sono sostituite da prove documentali pertinenti, comprese le foto georiferite, che devono essere fornite dal beneficiario.

La procedura per la fornitura di immagini georiferite o prodotti equivalenti da parte dei beneficiari allo scopo di documentare la realizzazione degli investimenti di tipo materiale è descritta nell'Allegato 1.

Se tali visite non possono essere sostituite da prove documentali pertinenti, a causa delle limitazioni negli spostamenti imposte dai provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza COVID-19, anche a causa della complessità del progetto o per altre cause di forza maggiore previste dall'art. 4 del regolamento (UE) 640/2014, tali visite sono eseguite con procedura ordinaria eseguendo la visita *in situ* presso il luogo di realizzazione dell'operazione dopo il periodo emergenziale e comunque dopo aver effettuato il pagamento finale (SALDO).

Le suddette modalità di esecuzione della visita *in situ* sono oggetto di registrazione nel sistema SIAN. L'istruttore deve compilare la *check list* disponibile su sistema SIAN relativa alla visita *in situ*.

6. CONTROLLI IN LOCO: VISITA SUL LUOGO DELL'OPERAZIONE

L'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 809/2014 stabilisce che *“Tranne in circostanze eccezionali debitamente registrate e giustificate dalle autorità competenti, i controlli in loco includono una visita al luogo in cui l'operazione è realizzata o, se si tratta di una operazione immateriale, al promotore dell'operazione”*, pertanto per l'esecuzione della visita sul luogo dell'operazione, tenuto conto dell'emergenza sanitaria in atto, possono applicarsi le modalità di controllo di seguito descritte.

6.1 visita in loco con modalità alternativa equivalente

Sulla base di quanto previsto dall'art. 1 del regolamento (UE) 725/2021 in deroga all'articolo 49, 50, paragrafo 1 e all'articolo 51, paragrafo 4, la visita sul luogo in cui l'operazione è realizzata viene sostituita da prove documentali pertinenti, comprese le foto georiferite, che devono essere fornite dal beneficiario. Tali prove devono consentire al funzionario istruttore di trarre conclusioni definitive in merito alla realizzazione dell'investimento. La modalità di esecuzione della visita sul luogo dell'operazione alternativa ed equivalente è oggetto di registrazione nel sistema SIAN. L'istruttore deve compilare la *check list* disponibile su sistema SIAN relativa alla visita sul luogo dell'operazione.

La procedura per la fornitura di immagini georiferite o prodotti equivalenti da parte dei beneficiari allo scopo di documentare la realizzazione degli investimenti di tipo materiale è descritta nell'Allegato 1.

7. CONTROLLI EX POST

Sulla base di quanto previsto dall'art. 1 del regolamento (UE) 725/2021 in deroga all'articolo 52, paragrafi 1 e 2 si applicano le seguenti regole:

- la visita *ex post* viene sostituita da prove documentali pertinenti, comprese le foto georiferite, che devono essere fornite dal beneficiario. Tali prove devono consentire di trarre conclusioni definitive in merito alla realizzazione dell'investimento. La modalità di esecuzione della visita *ex post* alternativa ed equivalente è oggetto di registrazione nel sistema SIAN. L'istruttore deve compilare la *check list* disponibile su sistema SIAN relativa alla visita *ex post*. La procedura per la fornitura di immagini georiferite o prodotti equivalenti da parte dei beneficiari, allo scopo di documentare la realizzazione degli investimenti di tipo materiale è descritta nell'Allegato 1.

8. PERIODO DI APPLICAZIONE

In base a quanto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/725 del 4 maggio 2021, le deroghe descritte ai precedenti paragrafi dal 5, 6 e 7 si applicano dal 1 gennaio 2021 e fino al 31 luglio 2021. A partire dal 1 agosto 2021, si applicano le ordinarie procedure previste dal regolamento (UE) 809/2014 all'articolo 48, paragrafo 5, all'articolo 49, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 1.

9. PERCENTUALI DI CONTROLLO

Per l'anno civile 2021, in deroga all'articolo 50, paragrafo 1, primo comma, e all'articolo 60, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, la percentuale di controllo è pari ad almeno il 3 %.

Nell'anno di domanda 2021, il campione di controllo per i controlli *ex post* copre almeno lo 0,6% delle spese del FEASR per operazioni di investimento volte a verificare il rispetto degli impegni ai sensi dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o dettagliato nel programma di sviluppo rurale.

10. CONTROLLI IN SITU DA ESEGUIRE DOPO IL PAGAMENTO FINALE

Le visite sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento di cui all'articolo 48, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 non portate a termine a causa dell'impossibilità di sostituire il controllo sul posto con pertinenti prove documentali, dovranno essere eseguite dopo il pagamento finale e nel caso di domande di saldo non oltre il 31/12/2021.

11. DISPOSIZIONI FINALI

Le Regioni che utilizzano sistemi informativi propri devono garantire modalità di registrazione sui propri sistemi, equivalenti rispetto a quanto stabilito nel presente provvedimento.

Le disposizioni contenute nelle presenti istruzioni operative, potranno essere oggetto di revisione qualora siano emanate disposizioni comunitarie e/o nazionali difformi e/o integrative.

Le modalità di controllo alternative ed equivalenti si applicano esclusivamente alle fattispecie contenute nelle presenti disposizioni attuative, fermo restando l'obbligo di eseguire tutti gli altri controlli amministrativi e in loco sulla base della normativa comunitaria e nazionale in vigore, necessari a definire l'ammissibilità delle domande di pagamento.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti istruzioni operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti istruzioni vengono pubblicate sul sito dell'AGEA all'indirizzo www.agea.gov.it

Il Direttore dell'Ufficio Monocratico

Federico Steidl

Allegato 1 – Procedura per la fornitura di immagini georiferite o prodotti equivalenti da parte dei beneficiari allo scopo di documentare la realizzazione degli investimenti di tipo materiale

Allegato 2 – modello di dichiarazione di conformità e veridicità delle immagini

Allegato 3 –dichiarazione di conformità e veridicità delle immagini via e-mail o PEC

Procedura per la fornitura di immagini georiferite o prodotti equivalenti da parte dei beneficiari allo scopo di documentare la realizzazione degli investimenti di tipo materiale

1. Premessa

Nel presente allegato sono contenuti i criteri generali per la realizzazione delle immagini geo riferite fornite dai beneficiari utili a documentare la realizzazione degli investimenti oggetto di finanziamento nell'ambito delle misure previste dai Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2020.

2. Richiesta al beneficiario di fornitura delle immagini georiferite

L'autorità competente per lo svolgimento dei controlli, comunica al beneficiario, a mezzo PEC o e-mail, che ai fini del completamento del procedimento, si rende necessaria la fornitura di immagini georiferite in grado di documentare con efficacia l'effettiva realizzazione dell'investimento materiale oggetto della richiesta di pagamento.

Nella richiesta inviata al beneficiario verranno indicate almeno le seguenti informazioni:

- a. ambito della verifica (controllo in loco / *in situ* / *ex post*);
- b. CUAA;
- c. numero domanda di pagamento;
- d. nominativo del beneficiario;
- e. elenco delle opere e dei beni che dovranno essere oggetto delle riprese fotografiche da realizzare;
- f. nominativo e recapiti telefonici del referente dell'Ente da contattare per ricevere informazioni;
- g. indirizzo e-mail o PEC al quale inviare le immagini georiferite;
- h. termine per la consegna delle immagini
- i. richiesta di trasmissione della dichiarazione relativa alla "conformità e veridicità delle immagini" redatta conformemente all'allegato 2. Qualora il beneficiario non abbia la possibilità di stampare e sottoscrivere il modello può, in alternativa, trasmettere la dichiarazione via mail ordinaria o PEC (allegato 3).

Ove ritenuto opportuno, l'Ente incaricato della verifica potrà richiedere, ad integrazione delle immagini georiferite, anche la fornitura di filmati relativi agli investimenti da controllare.

Per la verifica di domande di pagamento che contengono diverse tipologie di interventi o la realizzazione di opere complesse, l'Ente incaricato del controllo potrà decidere di selezionare, sulla base di criteri di rischio e di casualità, un campione rappresentativo di opere o parti di esse per le quali richiedere la fornitura di immagini. Per le macchine e le attrezzature si prevede un controllo sistematico delle forniture attraverso la richiesta di immagini fotografiche o filmati per tutti i beni oggetto di rendicontazione.

3. Requisiti generali

L'operazione di georiferimento indica una specifica forma di etichettatura con la quale i più comuni dispositivi digitali in commercio, siano essi cellulari o macchine da ripresa, associano all'immagine scattata informazioni di dettaglio tra cui, in particolare, le coordinate geografiche del luogo, la data e l'ora in cui la stessa viene effettuata.

Le immagini dovranno essere fornite dal beneficiario in formato JPEG con l'accortezza di non modificare le caratteristiche dei relativi files al fine di mantenere inalterate le informazioni registrate in sede di scatto.

Altresì, si specifica che:

- le immagini dovranno avere data successiva a quella della richiesta inviata dall'Ente responsabile del controllo;

- I files relativi a ciascuna immagine saranno forniti all'Amministrazione competente, a mezzo PEC o e-mail, entro i tempi indicati nella richiesta.

Il file contenente le immagini dovrà essere corredato dalle coordinate GPS dei luoghi in cui sono state scattate, della data e dall'ora della ripresa.

Nei casi in cui il beneficiario non disponga di dispositivi digitali in grado di associare in automatico all'immagine fotografica anche le coordinate geografiche del luogo, la data e l'ora dello scatto, l'Ente incaricato della verifica comunicherà al beneficiario la possibilità di fornire immagini fotografiche prive di coordinate GPS, purché i punti di ripresa delle immagini coincidano con punti di riferimento certi quali ad esempio gli spigoli dei fabbricati o altri punti di riferimento territoriali facilmente identificabili, in modo da consentire all'Ente responsabile del controllo di accertare agevolmente l'ubicazione degli interventi oggetto delle riprese. Le immagini sprovviste di coordinate GPS, prive di chiari riferimenti fisici utili ad identificare il punto di ripresa, non potranno essere utilizzate ai fini dell'accertamento.

In funzione delle esigenze del controllo, verrà richiesto al beneficiario di produrre un numero variabile di riprese in relazione alla tipologia e dimensione degli investimenti oggetto di verifica. In generale, si rende necessario documentare l'esistenza dell'opera o della fornitura attraverso riprese panoramiche e di un numero adeguato di immagini di dettaglio che evidenzino, ove necessario, i particolari costruttivi dell'investimento. I punti di ripresa dovranno preferibilmente coincidere con punti di riferimento certi o punti di riferimento territoriali facilmente identificabili.

4. Oggetto delle riprese

Si riportano di seguito, a titolo non esaustivo, alcune indicazioni in merito al tipo di ripresa fotografica da realizzare in funzione della categoria di investimento da documentare.

Per le seguenti categorie di investimento, si considera ammissibile ai fini dell'accertamento la fornitura di immagini georiferite con coordinate GPS o in alternativa di immagini fotografiche prive di coordinate GPS, purché i punti di ripresa delle immagini coincidano con punti di riferimento territoriali certi.

Categoria investimento materiale da verificare	Oggetto della ripresa fotografica richiesta
<ul style="list-style-type: none"> ▪ macchine ed attrezzature, compresa la relativa impiantistica; 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ riprese panoramiche della macchina / attrezzatura che evidenzino marca e modello; ✓ riprese di dettaglio che evidenzino targa; matricola;
<ul style="list-style-type: none"> ▪ costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di beni immobili; ▪ interventi di recupero, riconversione e valorizzazione del patrimonio immobiliare; ▪ interventi per la produzione di energie rinnovabili; 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ riprese con vista d'insieme dell'opera realizzata; ✓ riprese di dettaglio che documentino i particolari costruttivi dell'opera realizzata, come ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> - le caratteristiche costruttive dei manufatti; - gli interventi di rifinitura dell'opera (infissi; pavimentazione; intonaci e tinteggiature; ecc.); - gli impianti elettrici; termici; idrici; fognari; di condizionamento; arredi;
<ul style="list-style-type: none"> ▪ obblighi in materia di pubblicità 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fotografie dei cartelli e delle targhe previste dalle disposizioni unionali.

Per le seguenti categorie di investimento, si considererà ammissibile ai fini dell'accertamento esclusivamente la fornitura di immagini georiferite con coordinate GPS.

Categoria investimento materiale da verificare	Oggetto della ripresa fotografica richiesta
<ul style="list-style-type: none"> ▪ interventi di miglioramento fondiario incluse sistemazioni idraulico-agrarie, impianti irrigui; ▪ interventi di miglioramento boschivo; ▪ impianti di colture pluriennali; ▪ viabilità aziendale; ▪ recinzioni e opere di canalizzazione dell'acqua; ▪ spianamenti, terrazzamenti e simili; 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ riprese panoramiche dell'impianto; / opera realizzata ✓ riprese di dettaglio degli impianti arborei per un numero significativo di aree campione rappresentative di tutte le isole catastali che ne rappresentano l'estensione ✓ riprese di dettaglio dei particolari costruttivi delle opere realizzate;

5. Dichiarazione sulla veridicità delle immagini fornite

La trasmissione delle immagini attraverso e-mail o PEC dovrà contenere una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 in merito alla conformità e la veridicità delle immagini fotografiche o filmati forniti. In allegato 2 è presente il fac simile da utilizzare per la trasmissione della dichiarazione tramite PEC. Qualora il beneficiario non abbia la possibilità di stampare e sottoscrivere il modello può, in alternativa, trasmettere la dichiarazione via mail ordinaria o PEC (allegato 3).

6. Dichiarazione Liberatoria in merito all'utilizzo delle immagini

Per il trattamento delle immagini fornite viene richiesto al beneficiario di rilasciare il consenso espresso dei soggetti che vi dovessero comparire. La forma prevista per il rilascio del consenso è costituita dalla c.d. "liberatoria".

7. Archiviazione delle immagini fornite

L'intera documentazione fotografica fornita dai beneficiari dovrà essere archiviata anche in formato elettronico all'interno del fascicolo del controllo. I riferimenti (numero; descrizione e data della ripresa) alle immagini fotografiche verificate in fase di controllo dovranno essere riportati all'interno della checklist utilizzata per verbalizzare gli esiti della verifica *in situ* o sul luogo di realizzazione dell'operazione.

8. Procedure specifiche per l'esecuzione delle verifiche sul luogo di realizzazione dell'operazione nell'ambito dei controlli in loco ed ex post

Al fine di svolgere efficacemente le verifiche sul luogo di realizzazione dell'operazione previste nell'ambito dei controlli in loco ed *ex post* con il livello di dettaglio previsto dalla normativa unionale per questo tipo di accertamento, in particolare in relazione alla necessità di eseguire misurazioni di superfici e volumi delle opere oggetto della domanda di pagamento, l'Ente responsabile del controllo potrà realizzare, con la collaborazione attiva del beneficiario, il sopralluogo in remoto sul luogo di realizzazione dell'investimento attraverso tecnologie che consentono di effettuare conversazioni (audio e video), sfruttando la connessione internet (servizi VOIP).

Questa procedura, in associazione alla verifica delle riprese fotografiche georiferite fornite dal beneficiario, consentirà di accrescere il livello di dettaglio dell'accertamento degli investimenti oggetto di rendicontazione e di confermare o meno la veridicità delle immagini fotografiche fornite a supporto del controllo

In particolare, attraverso i comuni servizi di video conferenza disponibili in commercio, il tecnico incaricato della verifica sul luogo potrà attivare una sessione in video conferenza con il beneficiario o suo delegato, che trovandosi sul luogo di realizzazione dell'investimento, potrà eseguire su indicazione del tecnico controllore misurazioni dell'opera realizzata e/o consentire la verifica di altri dettagli per valutare la corrispondenza dell'investimento realizzato e la sua effettiva funzionalità.

In sede preliminare alla video conferenza, per confermare la localizzazione sulla sede dell'investimento, il beneficiario, o l'eventuale delegato, dovrà confermare la sua posizione al tecnico incaricato mediante l'invio tramite il dispositivo mobile delle sue coordinate GPS.

L'intera operazione ed il risultato delle misurazioni saranno oggetto di registrazione all'interno del video che verrà acquisito tra le evidenze oggettive del controllo.

ALLEGATO 2 – Fac-simile Dichiarazione

Programmi di Sviluppo Rurale e Programma Nazionale di Sviluppo Rurale 2014-2020
regolamento (UE) n. 1307/2013 e 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio regolamento delegato (UE) n. 640/2014, regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione

Dichiarazione conformità e veridicità immagini georiferite o prodotti equivalenti

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____
il _____ Codice fiscale _____ in
qualità di (*barrare l'opzione di interesse*) rappresentante legale
 soggetto dotato di idonei poteri di firma
 altro: _____

Del produttore / beneficiario: _____ con
sede in _____ Prov. _____
Via _____ CAP _____
Codice fiscale _____ Partita IVA _____
e- mail _____ PEC _____ cellulare _____

ai fini della concessione dei contributi richiesti con la domanda di pagamento n. _____ del _____

consapevole delle responsabilità penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni false o mendaci nonché nel caso di falsità in atti o uso di atti falsi, come previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000

DICHIARA¹

Y la conformità e la veridicità delle immagini fotografiche o filmati effettuati in data _____

Dichiara infine di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo e data) _____ (firma) _____

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ del sottoscrittore, incorso di validità.

¹ *barrare l'opzione di interesse.*

Fac-simile - Dichiarazione da trasmettere via mail ordinaria o PEC da utilizzare qualora il beneficiario non abbia la possibilità di stampare e sottoscrivere il modello precedente.

Programmi di Sviluppo Rurale e Programma Nazionale di Sviluppo Rurale 2014-2020 -*regolamento (UE) n.1307/2013 e 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio regolamento delegato (UE) n. 640/2014, regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione.*

Dichiarazione conformità e veridicità immagini georiferite o prodotti equivalenti.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA' (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ Codice fiscale _____ in qualità di (rappresentante
legale; soggetto dotato di idonei poteri di firma) _____
del beneficiario: _____
con sede in _____ Prov. _____
Via _____ CAP _____
Codice fiscale _____ Partita IVA _____
e- mail _____ PEC _____ cellulare _____

ai fini della concessione dei contributi richiesti con la domanda di pagamento n. _____ del _____

consapevole delle responsabilità penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni false o mendaci nonché nel caso di falsità in atti o uso di atti falsi, come previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000, DICHIARA la conformità e la veridicità delle immagini fotografiche o filmati effettuati in data _____.

Dichiara infine di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.